

a creditare alle Imprese private, al 9,50% dei premi annui successivi al primo al lordo dei noti aumenti tariffari.

È noto altresì che la misura del 9,50% risulta come somma dell'8% a norma dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955 n. 294 e dell'1,50% attribuito forfaitariamente, in conseguenza dell'autorizzazione consentita alle Imprese private di trattarsi sull'aliquota di premi dovuti all'Istituto, la metà della quota proporzionale dell'aumento tariffario allora vigente.

A seguito delle precedenti decretazioni e, successivamente, della completa eliminazione degli aumenti tariffari, a partire dalla produzione del secondo semestre 1956, col passare degli anni, i premi maggiorati vengono ad avere un peso sempre minore sul totale dei premi di anni successivi al primo, onde, d'accordo con alcuni dirigenti di Imprese private si è esaminata la opportunità di ridurre ulteriormente le anzidette provvigioni d'incasso in